

N. R.G.V. 277/2024



CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI

Riunita in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe de Rosa	Presidente
dott.ssa Annarita Donofrio	Consigliere
dott.ssa Anna Orlandi	Consigliere relatore
dott.ssa Alessandra Farinella	Consigliere onorario
dott. Aldo Baldassare Chiofalo	Consigliere onorario

All'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per reclamo iscritto al N. 277/2024 R.G.V.G. promosso da:

(C.F.) nato in Guinea in data 005 e residente a
Bologna in via (Struttura SAI), rappresentato e difeso dall'**Avv. Nazzarena Zorzella**
del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Zamboni n.
8;

RECLAMANTE

Con la partecipazione del **PROCURATORE GENERALE**.

In punto a: reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna deciso in data 09.01.2024 nel procedimento iscritto al n. 1178/2023 R.G.

OSSERVA

1.- Con decreto definitivo del 9 gennaio 2024, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna dichiarava non luogo a provvedere sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica in sede il 15.12.2023 con il quale era chiesto il proseguimento dell'affidamento di , in carico al Servizio Sociale dal 14.06.2023, inserito, quale minore straniero non accompagnato nell'ambito del progetto SAI MSNA del Comune di Bologna e a tale titolo attualmente collocato e dimorante presso la struttura "Casa " a Bologna, posto che la richiesta di prosieguo amministrativo in favore del giovane era stata depositata dal Servizio Sociale presso la Procura della Repubblica in data 07.12.2023, quando aveva già raggiunto la maggiore età e quindi tardivamente.

In definitiva il Giudice di primo grado dichiara non doversi provvedere sul ricorso ritenendo la richiesta oggetto di vaglio tardiva, per avere dovuto essere proposta prima del compimento della

maggior età del soggetto interessato e, dunque, prima della cessazione con il compimento dei 18 anni della tutela legale relativa allo stesso.

2.- Avverso tale provvedimento, in data 7 marzo 2024, proponeva reclamo lamentando violazione dell'art. 13 legge n. 47/2017, dell'art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e dell'art. 28, comma 3, D.lgs. n. 286/1998. Più in particolare faceva rilevare, in primo luogo, che, diversamente da quanto ritenuto nel decreto impugnato, la richiesta ex art. 13 era stata regolarmente trasmessa da ASP Città di Bologna tramite Pec il 6 dicembre 2023 e quindi il giorno prima del compimento della maggior età, che in ogni caso la richiamata disposizione normativa non pone alcun limite, temporale o soggettivo, per la richiesta di prosecuzione dell'affidamento amministrativo pubblico, tanto da prevedere espressamente che la domanda possa provenire "anche" dai Servizi Sociali, comprendendoli in alternativa alla domanda dell'interessato, evidentemente una volta divenuto maggiorenne, giacché durante la minore età per lui deve agire il tutore. Osservava poi nel merito e, dunque, in ordine al proprio diritto alla prosecuzione dell'affidamento ai Servizi sociali fino al ventunesimo anno di età come dalla relazione CIDAS allegata alla richiesta ex art. 13 l. n. 24/2017 emergesse in modo chiaro la necessità della prosecuzione dell'affidamento al fine di non vanificare il percorso già intrapreso, provato dalla sua volontà di superare le barriere linguistiche re-iscrivendosi alla scuola per conseguire la licenza media, così come dalla maggior capacità di relazionarsi nei contesti comunitari nei quali è inserito. Nessuna considerazione è stata svolta del superiore interesse del minore, bene espresso dall'art. 3 Convenzione di New York del 1989 e ripreso chiaramente dall'art. 28, co. 3, TUI, che inevitabilmente riguarda anche il periodo di cd. prosieguo amministrativo, posto che il raggiungimento della maggior età anagrafica non necessariamente coincide con l'acquisizione di autonomia soggettiva. Il ricorrente chiedeva quindi alla Corte di Appello, previo annullamento del decreto definitivo emesso in data 09.01.2024 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, accertarsi e dichiararsi il diritto di CONDE MOUSSA alla prosecuzione dell'affidamento ai Servizi sociali del Comune di Bologna ai sensi dell'art. 13, co. 2, legge n. 47/2017.

3.- All'udienza del 18 ottobre 2024, il reclamante insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni; il Procuratore Generale concludeva per l'accoglimento del reclamo, depositando certificato del Casellario giudiziale. La Corte si riservava.

4.- Il reclamo è fondato e merita pertanto accoglimento. ██████████

Come noto, l'art. 13, comma 2, legge n. 47/2017 rubricato "Misure di accompagnamento verso la maggior età e misure di integrazione di lungo periodo" prevede che "*Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggior età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età*".

Ora, a prescindere da ogni puntuale verifica in ordine all'effettiva trasmissione della richiesta di prosieguo amministrativo da parte dei Servizi Sociali in data antecedente al raggiungimento della

maggiore età da parte di (invio che dalla documentazione versata in atti parrebbe avvenuto in data 06.12.2023 e quindi il giorno prima del compimento dei 18 anni da parte del giovane), a ben vedere la semplice dizione letterale della norma richiamata consente di escludere che, ai fini della prosecuzione dell'affidamento ai Servizi, debba essere rispettato un preciso limite temporale o soggettivo, posto che, espressamente prevedendosi che la prosecuzione possa essere chiesta anche dai servizi sociali, comprendendoli in alternativa alla domanda presentabile dall'interessato, evidentemente viene a stabilire che la richiesta possa provenire da quest'ultimo una volta divenuto maggiorenne, agendo per lui il tutore durante la minore età. Ferma restando dunque l'ammissibilità della richiesta di prosecuzione presentata dal Servizio Sociale cui ha fatto seguito il ricorso del Pubblico Ministero, l'istanza è fondata nel merito. Afferma e osserva il Servizio Sociale "ASP Città di Bologna" nella richiesta datata 06.12.2023 che *"l'attuale condizione sociale del minore presenta alcuni elementi che non permettono di prevedere nel breve periodo un passaggio ad una piena autonomia....Risulta indispensabile potere continuare a garantire al minore un contesto capace di accompagnarlo nella costruzione del suo processo di integrazione. Pertanto si ritiene opportuno per lo sviluppo di un percorso di crescita, formazione e autonomia efficace che il minore possa accedere ad un percorso di tutela maggiore che renda possibile un futuro solido per lui in Italia..."* e che vi è dunque la *"necessità di un supporto prolungato volto al buon esito del percorso già avviato"* con la prosecuzione dell'affidamento di sino al ventunesimo anno di età. Più precisamente, nella relazione di aggiornamento redatta dall'equipe educativa CIDAS, allegata dai Servizi Sociali alla propria richiesta, gli operatori, dopo avere descritto il percorso progettuale seguito dal giovane ed evidenziato che nel mese di settembre 2023 ha ripreso gli studi per conseguire la licenza media e stava concludendo un corso di formazione, scrivono che *"Sebbene abbia sempre mostrato un discreto livello di autonomia e di impegno nel raggiungimento dei propri obiettivi personali, permangono ancora delle notevoli difficoltà rispetto alla comprensione della lingua italiana, l'accesso ai servizi presenti sul territorio e, in generale, una carenza di strumenti personali necessari per il raggiungimento dell'autonomia"*, limiti questi di cui il ragazzo pare consapevole tanto da avere spesso riportato all'equipe educativa, con l'avvicinarsi del raggiungimento della maggiore età e la conseguente uscita dall'accoglienza, *"molte insicurezze e la paura di non avere un tempo congruo per portare a termine il proprio progetto"*, tenuto anche conto che il giovane *"non ha una rete di riferimento composta da adulti che potrebbero aiutarlo, ma presenta solo una rete amicale di giovani minori accolti in comunità"*. Concludono quindi gli operatori affermando di ritenere *"opportuno, anche a fronte della richiesta di supporto espressa dal minore, una prosecuzione della presa in carico da parte del servizio sociale in quanto l'accoglienza in Sai permetterebbe di consolidare e terminare nel migliore dei modi il progetto educativo individualizzato di integrazione socio-culturale grazie alla presenza della tutor dell'area formazione lavoro, degli educatori sociali e dell'equipe legale che continuerebbe a supportare il giovane rispetto alla sua regolarizzazione sul territorio italiano"*.

In accoglimento del reclamo, a modifica del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni, va dunque disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali sino al compimento del ventunesimo anno di età.

6.- La natura del procedimento esclude l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. in punto a spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 739 c.p.c. e 13 comma 2 Legge n. 47/2017,

in accoglimento del reclamo e in riforma del decreto impugnato,

DISPONE l'affidamento di _____ nato in Guinea in dat _____ .2005, ai Servizi Sociali del Comune di Bologna sino al compimento dei 21 anni di età;

NULLA sulle spese;

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 18 ottobre 2024.

Il Presidente

(Dott. Giuseppe De Rosa)

Il Consigliere relatore

(Dott.ssa Anna Orlandi)